

Allegato "A" al n. 25736 di raccolta**STATUTO****Art. 1)**

L'Associazione denominata: CAMERA PENALE DI TERAMO "GIUSEPPE LETTIERI" ha sede in Teramo, presso il Palazzo di Giustizia.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2)

Scopo dell'Associazione è quello di:

- a) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione difensiva e del ruolo del difensore nel procedimento penale, in ossequio al principio sancito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, che implica e determina:
- l'essenzialità, l'imprescindibilità e l'inalienabilità della funzione difensiva e del ruolo del difensore in ogni fase, stato e grado del procedimento;
 - la realizzazione di una parità di posizione fra accusa e difesa e di un effettivo contraddittorio davanti ad un giudice terzo;
- b) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;
- c) raccogliere o divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione difensiva nel procedimento penale;
- d) fornire ogni possibile apporto alla formazione, alla modifica, alla interpretazione coerente con i principi indicati al punto «a» di atti normativi, regolamentari e organizzativi che comunque si pongano in relazione con i diritti e le prerogative difensive e con la funzione del difensore nel procedimento penale;

e) promuovere studi e iniziative che si prefiggano lo scopo di migliorare la giustizia penale;

f) sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario e più in generale dell'ordinamento processuale penale, volte a perseguire la realizzazione di un «giusto processo», nell'ambito dei principi di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Camera Penale di Teramo potrà curare l'edizione di giornali e pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti.

Art. 3)

Possono aderire all'Associazione gli avvocati iscritti negli albi professionali del circondario del Tribunale di Teramo i quali esercitino attivamente la professione in campo penale.

Possono altresì aderire, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i praticanti avvocati.

Art. 4)

La Camera Penale è rappresentata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea e composto da 7 (sette) Associati, e dura in carica per due anni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi della Camera Penale e di dirimere tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra gli Associati allorquando essi lo richiedano, nonché di intervenire a tutela degli interessi professionali degli Associati, allorquando il prestigio degli Avvocati penalisti sia o possa essere lesa o offeso.

Il Presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e

dall'Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 5)

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano della Camera Penale.

Gli Associati si riuniscono in Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo e per ogni altra deliberazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunirà nella prima quindicina del mese di marzo di ogni biennio per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Il giorno della convocazione della Assemblea Ordinaria è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può riunirsi in via Straordinaria:

- a. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- b. quando almeno un terzo degli Associati ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all'Assemblea.

Nelle ipotesi di cui ai capi a) e b) del presente articolo la data di convocazione dell'Assemblea non può essere fissata dal Consiglio Direttivo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

I lavori dell'Assemblea devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sottoscritte dal Presidente e da un Segretario dell'Assemblea.

Art. 6)

La convocazione dell'Assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene mediante affissione dell'avviso di convocazioni 5 (cinque) giorni prima della data fissata, presso i locali del Tribunale di Teramo, e/o mezzo equipollente, anche e-mail.

Art. 7)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera Penale o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, il quale chiamerà ad esercitare le funzioni di Segretario, un componente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si ritiene valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati e, in seconda convocazione (che deve essere effettuata a distanza non minore di 24 (ventiquattro) ore e non maggiore di 7 (sette) giorni dalla prima), con qualunque numero di intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto disposto al successivo art. 11.

Le delibere dell'Assemblea sono a disposizione degli Associati presso il Segretario.

Lo scrutinio è compiuto pubblicamente dal Presidente dell'Assemblea assistito da un esponente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo risultano eletti gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Fra coloro che avessero riportato uguale numero di voti è eletto l'Associato con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera.

In caso di morte, dimissioni e incompatibilità, subentra nella carica il primo dei non eletti.

Art 8)

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, ove questa ne ravvisi l'opportunità, sono notificate o comunicate alle Autorità, agli Enti e agli organismi interessati alle deliberazioni stesse, e possono essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

Art. 9)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno 4 (quattro) componenti.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti. Esso si riunisce:

a. su deliberazione a maggioranza di esso Consiglio. In tal caso il Consiglio Direttivo può riconvocarsi per una successiva riunione stabilendo alla conclusione dei lavori l'ordine del giorno, che si ha per comunicato in tal modo a tutti i membri componenti il Consiglio Direttivo stesso anche se assenti;

b. a richiesta formale del Presidente, del Vice Presidente o di almeno 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo: in tal caso il Consiglio deve riunirsi senza ritardo e comunque nei 10 (dieci) giorni successivi a quello della richiesta.

Il richiedente deve precisare nella richiesta l'argomento che intende sia trattato.

I lavori del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10)

La quota associativa annua è corrisposta entro il 1° (primo) marzo di ogni anno da ciascun iscritto nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Previa formale messa in mora a mezzo di lettera raccomandata o via fax, il Consiglio Direttivo delibera la esclusione degli iscritti che non regolarizzino il pagamento della quota sociale, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La quota associativa annua è attualmente fissata in euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di iscrizione senza ritardo e ne dà comunicazione entro cinque giorni al richiedente.

L'Associato non in regola con la quota sociale non ha in nessun caso diritto di voto nella
Assemblea degli Associati.

Art. 11)

Cessa di far parte della Camera Penale, con provvedimento del Consiglio Direttivo:

- a. L'Associato che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;
- b. L'Associato non in regola con il pagamento della quota sociale secondo quanto previsto dall'art. 10;
- c. L'Associato che si pone in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata a maggioranza con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo ed è comunicata per iscritto entro 5 (cinque) giorni all'interessato.

L'Associato può ricorrere entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso che ha effetto sospensivo.

L'Assemblea decide sul ricorso a maggioranza di due terzi dei votanti.

Nei casi più lievi il Consiglio Direttivo, può infliggere la deplorazione orale o scritta.

In nessun caso possono essere inflitte la deplorazione o l'espulsione all'Associato se non gli sia stata preventivamente contestato l'addebito o se non gli sia stato consentito di difendersi, personalmente o con l'assistenza di un altro Associato, di fronte al Consiglio Direttivo.

Art. 12)

Le modifiche al presente Statuto sociale sono proposte a maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da un terzo degli iscritti alla Camera Penale, e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati discute le proposte di modifica e le approva con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 13)

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 14)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote di associazione;

b) da contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titoli disposti a favore dell'Associazione stessa.

Art. 15)

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 16)

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio, secondo le norme previste dal Codice Civile.

F.to: Giovanni Gebbia

F.to: Gennaro Lettieri

F.to: Guglielmo Marconi

F.to: Francesco Mastromauro

F.to: Rapali Gabriele

F.to: Nicola Rago

F.to: Piergiuseppe Sgura

F.to: Florindo Tribotti

F.to: Antonio Di Gaspare

F.to: Vincenzo Di Nanna

F.to: Marco Sgattoni

F.to: Alessia Moscardelli

F.to: Annalisa Caschera

F.to: Federica Bentuardato

F.to: Alessia Cognitti

F.to: Libera D'Amelio

F.to: Alessia Iadecola

F.to: Pietro Quaresimale

F.to: Vittorio Ugo Ricci

F.to: Duccio Araclio
F.to: Andrea Costantini Notaio